

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Tra il **COMUNE DI REGGIO EMILIA**, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, Codice Fiscale e p. IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dalla **Dott. Roberto Montagnani**, nato a Reggio Emilia il 20.09.1966, Codice Fiscale MNTRRT66P20H223H, in qualità di Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 42178/2017, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 56 dello Statuto comunale e 48 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti (di seguito denominato concedente);

e l' **UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (UDEPE) DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' DI REGGIO EMILIA – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, rappresentato dal Direttore, **Dott.ssa Daniela Calzelunghe**, nata a FIRENZE l'8.11.1953, Codice Fiscale CLZDNL53S48D612S che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse della medesima (di seguito denominato concessionario).

1. OGGETTO

Il Comune di Reggio Emilia concede **in uso gratuito** all'"UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (UDEPE) DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' DI REGGIO EMILIA un locale al primo piano di superficie netta mq 28,60, dell'immobile sito a Reggio Emilia, in Via Mazzacurati n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 216, Mappale 37 (parte), come da planimetria illustrativa allegata.

2. FINALITA'

I locali sono concessi con la finalità esclusiva di destinarli ad archivio temporaneo della documentazione cartacea dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna - UDEPE (Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Ministero della Giustizia).

La predetta destinazione deve essere mantenuta per tutta la durata della concessione,

con divieto assoluto di altro e diverso uso anche se parziale e temporaneo.

3. DURATA

La presente concessione ha decorrenza 15/09/2017 e scadenza 14/09/2019. La concessione potrà essere rinnovata a richiesta del concessionario previa adozione di apposito atto dell'Amministrazione comunale

Il Concessionario ha la facoltà di interrompere il rapporto anche prima della sua naturale scadenza, comunicando tale intenzione a mezzo di lettera raccomandata A.R. con preavviso di mesi 6 (sei).

4. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto per il concessionario di sub-concedere i locali assegnatigli e/o di ospitare negli stessi altri soggetti, pena l'immediata revoca del provvedimento amministrativo in oggetto.

5. CONSEGNA E RICONSEGNA

Il Comune garantisce che l'immobile è in regola con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, ritenuto idoneo quale ambiente di lavoro in quanto dotato dei requisiti minimi strutturali previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla Legge 46/90 e D.L. 81/2008 con s.m.i.

Il concessionario dichiara di avere visitato i locali, di conoscerne lo stato manutentivo e di accettarli nelle condizioni attuali ritenendoli idonei per l'uso convenuto.

6. OBBLIGO DI CUSTODIA E RESPONSABILITA' PER DANNI

Il concessionario è costituito custode dei locali concessi, si obbliga a garantirne il corretto uso da parte di chiunque vi acceda e risponde per i danni che ad essi dovessero derivare per fatto proprio o di terzi.

Il concessionario garantisce inoltre il concedente contro i danni che dovessero derivare da fatto, omissione o colpa propri, sollevandolo e mantenendolo indenne da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per eventuali danni occorsi a costoro e/o alle loro cose all'interno dei locali oggetto della concessione.

Il concessionario non potrà far risalire al concedente responsabilità alcuna per eventuali furti nei locali oggetto della concessione.

Il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità per danni alla documentazione depositata presso il locale oggetto della presente concessione.

7. ULTERIORI INCOMBENZE PER LA CONCESSIONARIA

Sono inoltre a carico del concessionario le seguenti condizioni:

- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connesse alla pulizia ed igiene dei locali concessi;
- segnalare senza indugio al Comune ogni fatto che possa turbare il regolare esercizio d'uso dell'immobile.
- non depositare all'interno dei locali materiali pericolosi (bombole di gas, materiali altamente infiammabili, ecc.) e non assumere iniziative che siano in contrasto con le norme d'igiene e sicurezza dell'edificio d'appartenenza.

8. MANUTENZIONE ORDINARIA

Il concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto, ad assicurare la regolare e continua manutenzione ordinaria dei locali oggetto del presente contratto. Il concedente potrà decidere di sostituirsi al medesimo eseguendo direttamente le riparazioni che si rendessero necessarie a salvaguardia dell'integrità dei locali, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenuta previa notifica alla controparte dei lavori eseguiti.

Le manutenzioni di carattere straordinario restano a carico del concedente.

9. ADDIZIONI E MIGLIORIE

Il concessionario non potrà di norma apportare ai locali modifiche od innovazioni senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta del concedente. In difetto, quest'ultimo potrà decidere di revocare il presente contratto, con riserva di richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immobile.

Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto per eventuali opere di miglioria se non espressamente pattuito in sede di autorizzazione, fermo restando il diritto del concedente di pretendere la riduzione in pristino di ogni innovazione non autorizzata.

10. REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione anche prima della scadenza pattuita, a mezzo di lettera raccomandata A.R. che varrà come avvio di procedimento ai

sensi dell'art. 7 della L. 241/90 nei seguenti casi:

- necessità di recuperare l'uso dei locali anticipatamente o qualora si verificasse la necessità di ulteriore spostamento di sede;
- inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi previsti nel presente contratto o violazione di specifici divieti;
- modifica anche solo parziale della destinazione d'uso dell'immobile;
- modifiche od innovazioni ai locali non precedentemente autorizzate dal Comune;
- per motivi di pubblico interesse connessi alla destinazione pubblica dell'immobile in cui i locali sono inseriti.

11. SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI

Il concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali concessi a mezzo di proprio personale, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.

12. NORME CONDOMINIALI

Il Concessionario si impegna fin d'ora al rispetto delle norme d'utilizzo e di gestione che regolano l'edificio d'appartenenza, compresi gli orari di apertura/chiusura dell'immobile dettate dall'Amministrazione Comunale.

13. SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione del presente contratto sono divise al 50% fra le parti, mentre tutti gli oneri contrattuali sono a carico del concessionario.

14. ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il concessionario elegge domicilio a Reggio Emilia, in Via Mazzacurati, 11.

15. FORO

Le parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto rientrano nella competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

16. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella scrittura si richiamano le norme vigenti in materia.

Reggio Emilia lì

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE

Comune di Reggio Emilia

Dott. Roberto Montagnani

IL CONCESSIONARIO

Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna (udepe)

Dott.ssa Daniela Calzelunghe